

Finpiemonte S.p.A., la Regione ha attribuito a Finpiemonte S.p.A. il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14.07.2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione

d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e. con D.G.R. n. 21-6536 del 20 febbraio 2023 "D.G.R. 16.02.2018, n. 2-6472 “Approvazione metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, D.lgs. 50/2016 s.m.i.). - Integrazione" è stata integrata la metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. di cui alla D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 2-6472;

f. con le successive D.D. n. 80 A/1000/A del 24.02.2023 e n. 91 A/1000/A del 28.02.2023 la Direzione della Giunta Regionale ha adeguato il valore monetario della tariffa media giornaliera da applicare a tutte le attività svolte da Finpiemonte S.p.A. e connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all’Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni;

g. in attuazione della L.R. 18/1994 “Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali”, con la D.G.R. n. 27-1478 dell’11.02.2011 sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse alla gestione del “Fondo di garanzia e fondo di rotazione a favore delle Cooperative sociali”; il Fondo appositamente istituito presso Finpiemonte è stato identificato dal codice 6;

h. l’operatività del “Fondo di garanzia e fondo di rotazione a favore delle Cooperative sociali” è avvenuta in conformità alle delibere che hanno approvato i Programmi di intervento previsti dall’art. 16 della L.R. n 18/1994 e s.m.i., l’ultima in ordine cronologico è la D.G.R. n. 4-6207 del 02.08.2013;

i. la gestione del Fondo è stata affidata fin dall’origine a Finpiemonte S.p.A., i rapporti tra le parti sono stati regolati da appositi e successivi contratti a partire dal 2011 ed in particolare con determinazione dirigenziale

	n. 278 del 30.05.2022 è stato approvato lo schema di contratto per	
	l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione del Fondo fino al	
	31.12.2024, in attuazione della D.G.R. n. 27-1478 dell'11.02.2011, delle	
	successive delibere di indirizzo e a norma della D.G.R. n. 54-2609 del	
	18.12.2020 con la quale è stata approvata la "Convenzione Quadro per gli	
	affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." sottoscritta in data 15.01.2021,	
	vigente alla data della determinazione dirigenziale di approvazione del	
	contratto, sottoscritto dalle parti, repertoriato in data 11.07.2022 con il	
	numero Rep. 267/2022; le attività sono in corso di esecuzione;	
	j. con determinazione dirigenziale n. 997 del 21.12.2016 è stato stabilito il	
	termine di presentazione delle domande al 31.12.2016 per accedere al	
	finanziamento a tasso agevolato e al connesso fondo garanzia;	
	k. in seguito alle disposizioni previste dall'art. 22 della L.R. 7 del 2018,	
	sostituito dall'art.1 della L.R. 17/2018, con determinazione dirigenziale n.	
	1374 del 08.10.2019 è stato disposto l'incremento di finanziamento alla L.R.	
	18/1994 "Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 –	
	Disciplina delle cooperative sociali" per un ammontare complessivo di Euro	
	8.015.865,00, di cui Euro 800.000,00 per il Fondo di garanzia sul cap.	
	296819/2019 ed Euro 7.215.865,00 per il Fondo di rotazione sul cap.	
	296885/2019, autorizzando Finpiemonte ad aprire lo sportello per la	
	presentazione delle domande per accedere agli incentivi della predetta legge	
	regionale a far data dal 21.10.2019; per la gestione del rifinanziamento è stato	
	istituito presso Finpiemonte un apposito Fondo, identificato dal codice 354	
	(per accogliere e gestire le nuove domande di finanziamento e garanzie);	
	l. con determinazione n. _____ del _____ è stato disposto considerata la	

prossima scadenza del contratto e nelle more dell'insediamento della nuova

Commissione regionale per la cooperazione a cui, a seguito dell'abrogazione

dell'articolo 22 della legge regionale 18/1994 e la conseguente modifica

all'art. 10 della legge regionale 23/2004 è attribuito anche l'esame delle

questioni attinenti la cooperazione sociale con particolare riferimento ai piani

e programmi di settore, all'andamento delle convenzioni e agli specifici

interventi di sostegno, occorre, per continuare a garantire l'attuazione degli

interventi previsti dal Programma degli interventi vigente:

- affidare a Finpiemonte S.p.A. la prosecuzione della gestione del “Fondo

di garanzia e fondo di rotazione a favore delle Cooperative sociali” ex

Legge regionale n. 18/1994 e s.m.i. (Fondi 6 e 354) in attuazione della

D.G.R. n. 27-1478 dell'11.02.2011 e delle successive delibere di indirizzo

di cui la vigente è la D.G.R. n. 4-6207 del 02.08.2013;

Le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto

dell'affidamento regionale delle attività volte alla prosecuzione della gestione

del “Fondo di garanzia e fondo di rotazione a favore delle Cooperative

sociali” ex Legge regionale n. 18/1994 e s.m.i. (Fondi 6 e 354), nel rispetto

delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente

contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di gestione del “Fondo di

garanzia e fondo di rotazione a favore delle Cooperative sociali” ex Legge

regionale n. 18/1994 e s.m.i. (Fondi 6 e 354) , che dovranno essere espletate

nel rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 27-1478 dell'11.02.2011 e nella

D.G.R. n. 4-6207 del 02.08.2013 richiamate in premessa, nonché delle

disposizioni della Convenzione Quadro, riguardanti:

a. lo svolgimento delle attività residuali a completamento

dell'esecuzione del contratto repertorio n 115/14 a valere sul Fondo 6 e a

completamento delle istanze presentate a partire dal 21.10.2019 a valere sul

Fondo 354;

b. lo svolgimento delle attività correlate alle nuove istanze che verranno

presentate, sempre a valere sul Fondo 354.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente

contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

a) Supporto nella definizione dello strumento (preparazione Bando, definizione modulistica cartacea e telematica),

b) Attività propedeutica alla definizione dell'affidamento (contrattualistica, offerte economiche) e monitoraggio,

c) Attività propedeutiche al convenzionamento con il sistema bancario,

d) Ricezione delle domande di contributo e finanziamento,

protocollazione su documentale e gestionale, archiviazione, verifica dei criteri

di ricevibilità/ammissibilità per le nuove domande e preparazione del

Comitato di Valutazione ed allineamenti anagrafici,

e) Valutazione di merito creditizio (valutazione esito banche/intermediari

finanziari e eventuale confronto),

f) Esame di merito del Comitato di Valutazione: delle nuove domande e

dei documenti integrativi, oltre alla verbalizzazione delle decisioni,

predisposizione e notifica delle comunicazioni,

g) Esame variazioni progettuali e proroghe dei termini di ultimazione

degli investimenti e dell'invio delle rendicontazioni,

h) Verifiche per adempimenti pre-concessione aiuti "De Minimis,

i) Verifiche per adempimenti pre-concessione aiuti "Antimafia,

j) Verifiche per adempimenti "Antiriciclaggio" (segnalazione operazioni

sospette a UIF),

k) Gestione concessione Registro Nazionale degli Aiuti (manuale),

l) Adozione del provvedimento di concessione, erogazione finanziamenti

gestione contabile connessa,

m) Gestione contabile finanziamenti erogati (registrazione piani

ammortamento),

n) Gestione contabile finanziamenti erogati (registrazione rientri rate),

o) Monitoraggio del credito, sia quanto agli incassi che ai recuperi in via

giudiziale e stragiudiziale, anche attraverso gli istituti di credito co-

finanziatori, gestione dei rapporti con questi ultimi, nonché la gestione di

proposte transattive, ristrutturazioni, rateizzazioni importi, revoche,

moratorie,

p) Ricezione della dichiarazione di spesa, protocollazione su

documentale e gestionale, archiviazione cartacea,

q) Esame delle dichiarazioni di spesa,

r) Esame delle integrazioni,

s) Adozione degli atti di revoca,

t) Adozione degli atti di revoca per minor spesa,

u) Attività connesse al recupero degli indebiti, attraverso il monitoraggio

periodico degli obblighi di restituzione delle somme indebitamente percepite

e conseguente segnalazione delle posizioni inadempienti agli uffici regionali

per l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D.

14.04.1910, n. 639 mediante la società Soris S.p.A. e denuncia per danno

erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del

d.lgs. 26.08.2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile),

v) Attività correlata all'escussione delle garanzie (esame, pagamento),

w) Predisposizione comunicazioni inerenti le risultanze istruttorie (di ammissione e rendicontazione),

x) Acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale,

y) Servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari,

z) Attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi istituiti presso Finpiemonte,

aa) Predisposizione della documentazione ex art. 21 della Convenzione Quadro,

bb) Gestione informatica dei processi, con il supporto del CSI.

2. Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione Quadro, la Regione affida a Finpiemonte i controlli sulle singole operazioni finanziate, secondo le seguenti modalità:

- i controlli saranno documentali ed effettuati sul cento per cento delle rendicontazioni presentate dai soggetti beneficiari degli aiuti,

- i controlli sono finalizzati all'accertamento dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità (corretta realizzazione dell'intervento, rispetto

degli obblighi previsti dalla normativa vigente, veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte).

3. Ai sensi dell'art. 12 della Convenzione Quadro, Finpiemonte informa i beneficiari circa l'esito dei controlli effettuati e, con frequenza quadrimestrale, trasmette al Settore affidante una relazione sui controlli effettuati sulle operazioni finanziate e sull'esito degli stessi.

3. Ai sensi dell'art. 12 della Convenzione Quadro, Finpiemonte informa i beneficiari circa l'esito dei controlli effettuati e, con frequenza quadrimestrale, trasmette al Settore affidante una relazione sui controlli effettuati sulle operazioni finanziate e sull'esito degli stessi.

4. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

5. Ai sensi dell'art. 21, comma 6 della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispone la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative e in particolare le attività sotto elencate:

a) i compiti di coordinamento, indirizzo e orientamento per l'attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte;

- | | | |
|----|--|--|
| | | |
| b) | verifica la situazione contabile del “Fondo di garanzia e fondo di rotazione a favore delle Cooperative sociali”, istituito presso Finpiemonte S.p.A., la rendicontazione delle disponibilità, degli impegni, delle insolvenze; | |
| c) | informazione e promozione presso il mondo cooperativo piemontese in relazione alle opportunità offerte dalle agevolazioni previste dalla L.R. n. 18/1994, l’adozione degli atti su cui si basano la gestione degli interventi di contributo e finanziamento (atti di programmazione delle risorse, atti di indirizzo), i rapporti con altre amministrazioni pubbliche, con il Ministero dello Sviluppo Economico, fermo restando l’obbligo per Finpiemonte di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico ed operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti ed adempimenti; | |
| d) | la titolarità dei dati relativi all’attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte e la loro diffusione. | |

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e art. 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro l’ispezione e il controllo della documentazione relativa all’attività di gestione del “Fondo di garanzia e fondo di rotazione a favore delle Cooperative sociali”, in attuazione della legge regionale 18/1994 e s.m.i., fornendo informazioni, dati e documenti relativi all’attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Alla data del 30.11.2024 le giacenze sui Fondi istituiti per l’esercizio delle attività oggetto del presente contratto ammontavano a: | |
| - | Fondo 6 (Finanziamenti): Euro 97.064,33; | |

- Fondo 6 (Garanzie): Euro 335.751,70;

- Fondo 354 (Finanziamenti): Euro 296.516,59;

- Fondo 354 (Garanzie): Euro 512.184,68;

A queste giacenze devono essere sommate risorse per Euro 6.300.000,00 riferite ad atti di liquidazioni regionali che devono ancora essere quietanzati dalla Direzione Risorse Finanziarie, e che verranno accreditate sul Fondo 354 su specifica presentazione di un cronoprogramma delle erogazioni (beneficiari, entità di contributi e tempistiche di pagamento) stimato sulla base dei dati relativi alle domande/dichiarazioni di spesa pervenute.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria del fondo e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria del Fondo di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del medesimo periodo e gli interessi.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal 01.01.2025 e ha durata fino al 31.12.2025.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza ed il corrispettivo riconosciuto, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale

adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nei provvedimenti regionali sottostanti il “Fondo di garanzia e fondo di rotazione a favore delle Cooperative sociali” e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. Il settore affidante della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Comitato tecnico di valutazione regionale

1. Finpiemonte S.p.A., per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato, si avvale di un Comitato tecnico di valutazione composto da:

- rappresentanti della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, che presiede l'Organismo,
- rappresentanti di Finpiemonte.

2. Ai componenti del Comitato si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della Convenzione Quadro.

Art. 8 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto per l'annualità 2025, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della

metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica

richiamata nell'art. 26 della Convenzione Quadro, alla D.G.R. n. 21-6536 del

20.02.2023 e alla D.D. n. 80/A1000A del 24.02.2023 e s.m.i..

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta, agli atti del Settore

Politiche del Lavoro della Direzione regionale Istruzione, Formazione e

Lavoro, a mezzo piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi

dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, il corrispettivo è convenuto tra le Parti in

Euro 19.053,00 oltre IVA per complessivi Euro 23.244,66, di cui alla nota

12.12.2024 (prot. n. 157775/A1500A del 16.12.2025), agli atti del Settore.

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul

capitolo 137058 del Bilancio regionale, annualità 2025, con applicazione

della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto

dall'art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito nella legge

21.06.2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e

oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di

emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da

parte della Regione Piemonte del documento stessa e sulla base della

rendicontazione periodica presentata ai sensi dell'articolo 21 della

Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore

affidante della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro la

previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di

servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già

previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, la Direzione affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

Art. 9 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 10 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando

l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 13 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Finpiemonte si attiene alle prescrizioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte 2024-2026 in materia di conclusione contratti di lavoro ed attribuzione incarichi.

Art. 14 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 15 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertorizzazione presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del

D.Lgs. 36/2023 (art. 18, comma 10). L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1552, anno di riferimento 2024.

Art. 16 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente pro-tempore del Settore Politiche del Lavoro della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività relative alla gestione del "Fondo di garanzia e fondo di rotazione a favore delle Cooperative sociali", di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-5128 del 27.05.2022.

Quale responsabile, FINPIEMONTE S.p.A. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile del Settore Politiche del Lavoro della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro quale delegato del titolare (Giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per

le quali sono trattati;

d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità

per le quali sono trattati;

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per

un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali

sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati

personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e

organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla

perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il

Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale

aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione

e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di

adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi

contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto

previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato

del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- a. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento),
- b. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione al “Fondo di garanzia e fondo di rotazione a favore delle Cooperative sociali” in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte S.p.A.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone

fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del

Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile

esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente,

sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi

alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale

consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del

GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure

tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine

di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di

cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il

rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della

natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile

del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero,

anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati

ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti,

incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto

riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella

realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a

qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle

attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.